



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

PROCEDURA N° **LVI0026A26**

DETERMINA N° **18/2026**

CIG **BA3F0483E7**

CUP **J82F26000040005**

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ACI INFORMATICA S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E CONNESSI SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA, MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO DI DURATA QUADRIENNALE, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART.32 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE”– ID 2680

AVVISO N.4

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

CIG: **BA3F0483E7**

CUP: **J82F26000040005**



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

vista la Decisione di contrarre assunta al prot. n. **240** del **3.2.2026** con la quale è stata autorizzata l'indizione del presente Appalto Specifico per la stipula di un accordo quadro di lavori di manutenzione e connessi servizi professionali di ingegneria, mediante stipula di un contratto quadro di durata quadriennale, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ex art.32 del d.lgs. n.36/2023 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione" – ID 2680, tramite il portale acquistinretepa.it – CIG **BA3F0483E7**

RISCONTRA

gli operatori economici che hanno avanzato le proprie istanze di chiarimento nell'ambito della procedura AS_6026525 entro i termini temporali ivi previsti e

PUBBLICA

in favore della tutela degli interessi dei terzi - anche non direttamente richiedenti – i seguenti chiarimenti generali.

Il RUP
Ing. Giovanni Leone



Richiesta n.51:

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di confermare la possibilità per la scrivente impresa di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, avvalendosi di un consorzio stabile in possesso della qualificazione SOA nella categoria OG11 per la classifica richiesta.

Si precisa che la scrivente impresa è già in possesso della qualificazione OG11 – classifica II e intende avvalersi del consorzio stabile esclusivamente per l'integrazione della classifica necessaria alla partecipazione alla gara, fermo restando che l'esecuzione delle lavorazioni sarà svolta dalla scrivente impresa.

Si chiede pertanto di confermare l'ammissibilità della suddetta configurazione, anche nel caso in cui il consorzio stabile ausiliario sia privo di dipendenti diretti e operi tramite le proprie imprese consorziate.

Chiarimento n.51:

Spett.le Operatore,

in riscontro al quesito formulato, analizzata la configurazione proposta, si precisa che **l'esito è negativo**.

La prospettazione elaborata da Codesta Impresa si pone in palese e insanabile contrasto con le inderogabili prescrizioni della *lex specialis* di gara, nonché con la natura stessa dell'avvalimento per le qualificazioni SOA così come declinata dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Nello specifico, occorre evidenziare quanto segue:

1. Sull'inammissibilità dell'esecuzione diretta da parte dell'impresa avvalsa (carente di requisito) Il Paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri (rubricato "Avvalimento") dispone in modo chiaro ed inequivocabile che: *"Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al par. 7.1.2 [Attestazione SOA, ndr] solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore"*. Come peraltro già ampiamente ribadito da questa Stazione Appaltante nei **Chiarimenti n. 31, 35 e n. 43** del precedente Avviso n. 3, l'avvalimento finalizzato all'integrazione di una categoria e classifica SOA ha natura strettamente "tecnico-operativa". **Non è in alcun modo ammesso il c.d. avvalimento meramente "cartolare"**, ovvero la configurazione in cui l'impresa ausiliaria si limiti a prestare il certificato SOA (integrazione della classifica) e l'impresa concorrente (sprovvista della classifica idonea) esegua materialmente i lavori. Pertanto, la Vostra dichiarata intenzione di eseguire per intero le lavorazioni trattenendole in capo alla Vostra impresa, pur avvalendovi della SOA altrui, è illegittima e comporterebbe l'esclusione dalla procedura.

2. Sulla natura dell'Ausiliaria (Consorzio Stabile) Per quanto attiene alla facoltà di indicare quale operatore economico ausiliario un Consorzio Stabile, la stessa è in linea di principio ammissibile. Tuttavia, in ossequio alla regola dell'esecuzione diretta sopra richiamata, il Consorzio Stabile ausiliario dovrà assumere formalmente la veste di subappaltatore per la quota di lavori corrispondente alla classifica prestata e **dovrà farsi effettivo carico dell'esecuzione materiale di tali lavorazioni**. Qualora il Consorzio Stabile ausiliario sia una struttura di natura prettamente consortile (priva di mezzi e dipendenti diretti), l'esecuzione dovrà necessariamente avvenire tramite l'assegnazione e l'intervento operativo di una o più delle proprie imprese consorziate designate in sede di gara, le quali mobileranno le risorse umane e strumentali necessarie a garantire l'effettività del contratto di avvalimento.



In sintesi, la configurazione da Voi proposta è inammissibile: se necessitate dell'avvalimento per integrare la classifica in categoria OG11 da II a IV-BIS, la quota di lavori eccedente la Vostra qualificazione dovrà essere obbligatoriamente eseguita dall'impresa ausiliaria (o dalle relative consorziate, in caso di Consorzio ausiliario).

Richiesta n.52:

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede il seguente chiarimento in merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Il disciplinare prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il possesso della certificazione EMAS come requisito premiante.

Si chiede cortesemente di confermare se tale punteggio verrà attribuito anche nel caso in cui la certificazione sia posseduta esclusivamente dall'impresa esecutrice designata, e non dal Consorzio concorrente

In particolare, si richiede di chiarire se, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sia sufficiente che la certificazione EMAS sia in capo all'impresa consorziata indicata quale esecutrice della prestazione, in coerenza con il principio della spendibilità dei requisiti tecnico-professionali da parte dell'esecutrice nel caso di partecipazione dei Consorzi.

Chiarimento n.52:

Spett.le Operatore,

in riscontro al quesito formulato, si precisa che l'esito è **positivo**, nei precisi limiti e alle condizioni dettate dalla *lex specialis* di gara.

La fattispecie in esame è espressamente e puntualmente disciplinata dal **Paragrafo 18 del Capitolato d'Oneri ("Offerta Tecnica")**. Tale disposizione, nel regolare l'attribuzione dei punteggi premiali legati al possesso di certificazioni (come la Registrazione EMAS di cui al Criterio C1), stabilisce testualmente che: *"in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni **oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso delle certificazioni**"*.

Ne discende, in via logico-giuridica, che:

1. Ai fini dell'attribuzione dei punti premiali, non è strettamente necessario che la certificazione EMAS sia posseduta in proprio dal Consorzio concorrente (sia esso Consorzio Stabile, di cooperative o di imprese artigiane).
 2. Il punteggio sarà validamente riconosciuto qualora la certificazione sia in capo all'impresa consorziata formalmente indicata quale esecutrice dei lavori.
 3. **Condizione tassativa:** Si evidenzia, tuttavia, che qualora il Consorzio designi per l'esecuzione delle lavorazioni **più di una** impresa consorziata, il requisito dovrà essere obbligatoriamente posseduto da **tutte** le consorziate esecutrici indicate, pena la mancata attribuzione del punteggio premiale
-



Richiesta n.53:

Buongiorno,

si chiede cortesemente di chiarire, con riferimento ai requisiti di ordine speciale per i servizi di ingegneria e architettura e in particolare ai requisiti di capacità tecnica e professionale relativi ai servizi analoghi svolti negli ultimi 10 anni, se tali servizi debbano essere esclusivamente prestazioni di progettazione, oppure se possano essere considerati validi anche servizi di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza relativi a opere appartenenti alle medesime categorie e ID richieste.

Ringraziando per la disponibilità, si porgono cordiali saluti

Chiarimento n.53:

Spett.le Operatore,

in riscontro al quesito formulato, si precisa che l'esito è **positivo**.

Il **Paragrafo 7.1.3 del Capitolato d'Oneri**, in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, richiede testualmente l'avvenuto svolgimento di "*Servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID*" richiesti.

In conformità al quadro normativo vigente (D.Lgs. 36/2023 e D.M. 17 giugno 2016) e alla consolidata giurisprudenza amministrativa in materia, la locuzione "Servizi di Ingegneria e Architettura" (S.I.A.) non è in alcun modo circoscritta alle sole attività di progettazione (fattibilità, definitiva, esecutiva), bensì abbraccia l'intero novero delle prestazioni professionali tecniche strettamente correlate alla realizzazione dell'opera.

Ne discende che, ai fini del soddisfacimento degli importi minimi richiesti per la comprova dei "servizi analoghi" e dei "due servizi di punta", l'operatore economico (o il progettista indicato/associato) **può validamente spendere e conteggiare anche i servizi di Direzione dei Lavori (DL) e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP/CSE)**, a condizione tassativa che tali servizi siano stati espletati per lavori afferenti alle medesime Categorie ed ID Opere prescritte dalla *lex specialis* di gara e che siano stati ultimati nel decennio antecedente la data di indizione.

Richiesta n.54:

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede chiarimento in merito ai requisiti di partecipazione dei soggetti coinvolti nell'ambito degli inviti tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA).

In particolare, si richiede di sapere:

1. Partecipazione del Consorzio e delle imprese consorziate Nel caso in cui l'invito alla procedura sia rivolto al Consorzio, si domanda se:

- ogni impresa consorziata esecutrice debba essere singolarmente iscritta al relativo SDAPA e debba aver ricevuto formale invito alla procedura;*

oppure se:

- sia sufficiente che solo il Consorzio risulti iscritto e destinatario dell'invito, con libera facoltà interna di individuare le imprese consorziate per l'esecuzione delle prestazioni.*



2. Partecipazione dei progettisti indicati

Si richiede altresì di precisare se i progettisti eventualmente indicati in sede di offerta, sia interni sia esterni, debbano:

- essere iscritti al medesimo SDAPA;
- aver ricevuto direttamente l'invito da parte della Stazione Appaltante;

oppure se l'iscrizione e l'invito richiesti ai sensi del SDAPA riguardino unicamente l'operatore economico concorrente (Consorzio o impresa singola), (oppure il mandatario dell'RTP) restando i progettisti soggetti ai soli requisiti di qualificazione professionale richiesti dalla normativa e dal disciplinare di gara.

Chiarimento n.54:

Spett.le Operatore,

in riscontro ai quesiti formulati, si precisa quanto segue:

1. Sulla partecipazione del Consorzio e delle consorziate esecutrici: In merito alla prima domanda, si conferma la validità della prima ipotesi prospettata nella richiesta di chiarimento, respingendo la seconda. La disciplina di gara non lascia al Consorzio la "libera facoltà interna" di designare consorziate esecutrici estranee al Sistema Dinamico. Il **Paragrafo 6 del Capitolato d'Oneri** stabilisce in modo tassativo che "*i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice e le consorziate esecutrici, devono, a pena di esclusione dall'AS, essere state ammesse, e pertanto invitate [...] al momento di invio dell'invito del presente AS*". In applicazione, tuttavia, dei principi pro-concorrenziali ampiamente illustrati nei precedenti chiarimenti (cfr. Avviso n. 3), si ribadisce che, pur non essendo tassativamente indispensabile che la consorziata esecutrice abbia ricevuto materialmente la lettera di invito iniziale alla specifica procedura, **è condizione imprescindibile e insuperabile che la stessa risulti regolarmente iscritta, abilitata e ammessa al Bando Istitutivo SDAPA** per le relative categorie in data antecedente al termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte.

2. Sulla partecipazione dei progettisti indicati: In merito alla seconda domanda, l'esito è parimenti vincolato alle regole del Sistema Dinamico (SDAPA). La qualificazione professionale ordinaria non è in alcun modo sufficiente se slegata dall'abilitazione al portale/Sistema Dinamico.

Anche in questo caso, occorre distinguere, ai sensi del **Paragrafo 6 del Capitolato d'Oneri**:

- **Progettisti Esterni (Progettisti Indicati o Associati in RTI):** È **obbligatorio** che risultino iscritti e abilitati al Bando Istitutivo SDAPA per la Categoria Merceologica n. 3 ("Servizi di Ingegneria e Architettura"). Come già chiarito (cfr. da ultimo il Chiarimento n. 37 dell'Avviso n. 3), non è strettamente necessario che abbiano ricevuto il formale invito tramite la piattaforma alla "data zero" dell'appalto, ma la loro ammissione al Bando Istitutivo Consip SDAPA per la Cat. 3 deve essersi definitivamente perfezionata entro la scadenza per la presentazione delle offerte.
- **Progettisti Interni (Staff tecnico del concorrente):** Qualora il concorrente (Consorzio o impresa) intenda eseguire in proprio la progettazione avvalendosi del proprio staff tecnico, **il concorrente medesimo** dovrà risultare abilitato a sistema sia per la Categoria dei Lavori (Cat. 1) sia per la Categoria dei Servizi di Ingegneria (Cat. 3). In tale casistica, le persone fisiche facenti parte dello staff non devono iscriversi autonomamente allo SDAPA, in quanto il soggetto abilitato a operare sul mercato telematico è l'operatore economico di cui sono dipendenti/soci.

Pertanto, in nessuna delle fattispecie è consentito operare sul Sistema Dinamico ricorrendo a progettisti



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

esterni (indicati o raggruppati) o a consorziate esecutrici che siano privi dell'iscrizione al relativo Bando Istitutivo SDAPA.

IL RUP
Ing. Giovanni Leone